Federazione Regionale USB Sardegna

Pensioni, dall'INPS le novità per il 2009

In allegato la Circolare dell'INPS - Rinnovo delle pensioni per l'anno 2009

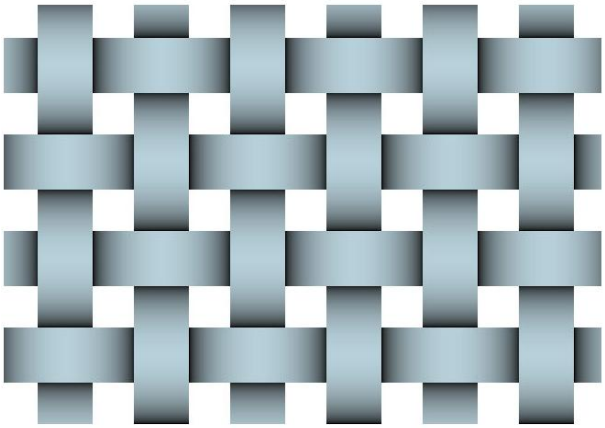

, 03/01/2009

Dall'Inps tutte le novità sulle pensioni del 2009. L'Istituto di previdenza ha diffuso la circolare 1/2009 (in allegato) che, in 16 pagine, traccia il quadro delle operazioni di rinnovo delle pensioni per il nuovo anno, affrontando temi che vanno dalla cumulabilità alla perequazione automatica, dal trattamento minimo all'assegno e alla pensione sociale, al tema dell'invalidità civile.

Ecco, in sintesi, le principali novità.

Cumulabilità delle pensioni. Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità e i trattamenti di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, a prescindere dalla decorrenza della pensione. La nuova disciplina in materia di cumulo non si applica, però, ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili; agli assegni straordinari per il sostegno del reddito. Dal 1° gennaio 2009, spiega l'Istituto, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo in favore di persone che hanno un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni o in favore di soggetti con età pari o superiore a 65

anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
In fase di prima attuazione, ricorda l'Istituto la nuova disciplina è stata applicata alle pensioni liquidate con il sistema retributivo e misto.

Dalla perequazione automatica ai trattamenti minimi. L'Istat ha stabilito per l'anno 2009 un aumento della perequazione automatica nella misura del 3,30 per cento. Da gennaio 2009, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni è di 458,20 € mensili, pari a 5.956,60 € annui, per tredici mensilità.
L'integrazione al minimo spetta in misura intera se i redditi personali assoggettabili all'Irpef non superano l'importo di 5.956,60 euro l'anno, cifra pari all'importo annuo del trattamento minimo. In caso di redditi superiori e fino a 11.913,20 euro, cifra pari a due volte il trattamento minimo, l'integrazione può spettare in misura parziale. Quando, invece, il reddito supera il tetto di 11.913,20 euro, non si ha più diritto ad alcuna integrazione, neanche parziale.
Sul fronte del cumulo dei redditi con quelli del coniuge, per le pensioni liquidate prima del 1994 si tiene conto soltanto dei redditi personali. Per quelle liquidate nel corso del 1994, i pensionati coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, hanno diritto all'integrazione se non possiedono redditi propri superiori a due volte il trattamento minimo (cioè 11.913,20 euro, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio), o redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a cinque volte il trattamento minimo (29.783,00 euro). Per le pensioni con decorrenza successiva al 1994, mentre il limite personale è sempre di due volte il trattamento minimo, quello dei redditi cumulati con il coniuge è pari a quattro volte l'importo (23.826,40 euro).

Assegno sociale a 409,05 euro. Per il 2009, l'importo mensile dell'assegno sociale è di 409,05 euro, pari a 5.317,65 euro l'anno. I limiti di reddito per il riconoscimento del diritto sono di 5.317,65 euro annui se il richiedente non è sposato e di 10.635,30 euro annui (cioè 5.317,30 x 2) se chi fa la richiesta è coniugato. Se il pensionato non ha alcun reddito personale né cumulato a un eventuale coniuge, percepisce l'assegno sociale in misura intera. Se, invece, i suoi redditi, quelli del coniuge o la somma di entrambi superano i limiti di legge, l'assegno sociale non spetta. Nel caso in cui i redditi siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato con l'importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.

Pensione sociale a quota 337,11 euro. Per l'anno 2009, l'importo mensile della pensione sociale è di 337,11 euro, per un importo annuo di 4.382,43 euro. Se chi percepisce la pensione sociale non è coniugato e non ha alcun reddito personale, ha diritto all'importo intero. Se il reddito personale supera 4.382,43 euro, la pensione sociale non spetta mentre, se non supera tale limite, l'importo viene ridotto ed è pari alla differenza tra l'importo annuale corrente della pensione e l'ammontare del reddito personale del titolare. Se chi percepisce la pensione sociale è sposato e il reddito complessivo dei coniugi non supera 10.718,10 euro annui, la pensione viene erogata in misura intera. Se il reddito complessivo dei coniugi supera 15.100,53 euro l'anno, la

pensione non spetta, mentre se l'ammontare del reddito cumulato è compreso tra 10.718,10 e 15.100,53 euro, l'importo viene ridotto ed è pari alla differenza tra 15.100,53 euro e l'ammontare del reddito complessivo dei coniugi. Se il richiedente ha redditi propri superiori al limite individuale, la pensione sociale non spetta anche se, sommando il reddito personale con quello del coniuge, il reddito complessivo non supera i limiti stabiliti dalla legge per i cittadini coniugati.

Come variano gli importi per l'invalidità civile. Per l'attribuzione della pensione agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, vengono presi in considerazione soltanto i redditi personali del richiedente. Per gli invalidi civili l'assegno di assistenza e l'indennità di frequenza minori sono pari a 255,13 euro mensili, con limite di reddito personale annuo di 4.382,43 euro. La pensione di inabilità è di 255,13 euro mensili, con limite di reddito personale annuo di 14.886,28 euro. L'indennità di accompagnamento è di 472,04 euro e non ha limite di reddito personale.
Per quello che riguarda i sordomuti la pensione è di 255,13 euro, con limite di reddito personale annuo di 14.886,28 euro, mentre l'indennità di comunicazione è di 236,15 euro, senza limite di reddito. Per quello che riguarda, invece, la pensione ai ciechi assoluti l'importo mensile è di 275,91 euro (in caso di ricovero 255,13 euro), con limite di reddito personale annuo di 14.886,28 euro. L'assegno ai decimasti è di 189,33 euro, con limite di reddito personale annuo di 7.156,90 euro, mentre l'indennità ai ventesimisti è di 180,11 euro, con limite di reddito personale annuo di 14.886,28 euro. L'indennità di accompagnamento per i ciechi civili è di 755,71 euro, senza limite di reddito.

FONTE: IL SOLE 24 ORE